

N. R.G. 8586/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO*Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

Procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato in data 29 dicembre 2022 da _____,
sentite le parti del procedimento e l'esperto nelle udienze telematiche dell'11 gennaio 2023 e 17 gennaio 2023,
acquisito *medio tempore* il parere dell'esperto,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

La ricorrente ha esposto di svolgere attività di progettazione e produzione di arredamento e complementi d'arredo, di versare in uno stato di crisi ma di essere intenzionata a risolverlo disponendo delle risorse umane e tecniche necessarie alla conduzione dell'attività. La società ha prospettato di aver predisposto un piano di risanamento da attuarsi mediante stralcio parziale dei debiti, contenimento dei costi di struttura, nuovi riscadenziamenti e/o dilazioni, nuova finanza e/o nuove linee di credito, dismissione di cespiti ed eventualmente di rami d'azienda, e di aver dato a tal fine impulso alla procedura della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, formulando istanza di nomina dell'esperto e di misure protettive.

L'istanza di conferma delle misure protettive è stata ritualmente pubblicata nel Registro dell'impresa unitamente all'accettazione dell'esperto nominato, dott. _____.

All'esito del procedimento, a fronte della domanda dell'imprenditore di conferma delle misure e del parere dell'esperto favorevole all'apertura delle trattative ma negativo con riguardo alla possibilità di prospettare soluzioni differenti dalla liquidazione giudiziale, i creditori procedenti della procedura



esecutiva in corso (n. 274/2022 e n.381/2022- riunite) hanno espressamente richiesto il rigetto dell'istanza mentre l'unico fornitore presente ha auspicato una soluzione transattiva.

Tutto questo premesso, osserva il giudicante che l'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell'art.18 e 19 CCII deve in primo luogo documentare la sussistenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata ex art.12 CCII.

L'esistenza di "una concreta prospettiva di risanamento", da vagliare a cura dell'esperto attraverso il corredo documentale depositato dall'imprenditore in allegato al ricorso per l'accesso alla composizione negoziata, costituisce un profilo essenziale e condizionante l'ulteriore corso del percorso di mediazione, tanto da essere evocata ripetutamente, per ben tre volte, nell'art. 17, c. 5.

Nel caso concreto il piano di risanamento allegato è del tutto carente di specificazione e non ha consentito all'esperto, neppure dopo un accesso in azienda e il confronto con l'imprenditore, di comprendere i termini di sviluppo. Osserva nei vari passaggi della relazione il dott. *" Rimane di*

tutta evidenza che la Società allo stato attuale presenta debiti complessivi superiori ai due milioni di euro di cui circa Euro 1,4 milioni privilegiati e all'attivo un immobile peritato in sede di procedura esecutiva e per quanto verbalmente riferito dall'imprenditore per circa Euro 600 migliaia, per il quale al momento non è in corso alcuna trattativa di vendita. Sugli stessi nessuna ulteriore spiegazione di dettaglio è stata fornita lasciando agli eventi futuri la quantificazione degli stessi. In sostanza, la debitrice prevede di poter onorare i creditori principalmente attraverso flussi di cassa derivanti (i) dalla continuità aziendale e (ii) dalla cessione del ramo d'azienda immobiliare". Ed ancora *"Dal ridotto set documentale fornito allo scrivente (che pertanto non permette di formulare un'analisi di ragionevolezza compiuta sulle assunzioni) emerge come le evidenze numeriche prospettiche per il periodo 2023-25 siano sostanzialmente in linea con i valori consuntivati nell'esercizio 2021, mentre più di difficile realizzazione pare la ragionevole perseguibilità del risanamento, stante i flussi al servizio del debito derivanti dalla continuità che allo stato sono in valore assoluto bassi e, addirittura negativi nel 2024".*

Emerge come evidente che - ad un mese dalla nomina dell'esperto - nella sostanza il debitore non ha fornito né un'indicazione esatta delle risorse disponibili né la precisa e definitiva individuazione dei creditori e degli importi agli stessi proposti a saldo e stralcio delle pretese.

In ordine al test pratico eseguito - a disposizione degli imprenditori ed agli esperti nella piattaforma telematica del sistema camerale -l'esperto ha segnalato *"Lo scrivente ha provato a effettuare il test pratico con i dati in suo possesso, dal quale emerge un "grado di difficoltà del risanamento" pari a 34,53; nelle istruzioni la scala del "grado di difficoltà del risanamento" si ferma a 6, valore sopra il quale si ritiene che l'impresa si presenti in "... disequilibrio economico a regime, evidenziando la necessità di iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa ...". Nel Piano di Risanamento ipotizzato dalla debitrice non sono presenti iniziative di questo tipo, fatta salva la vendita di una parte dell'immobile di proprietà, operazione non dettagliatamente illustrata negli importi".*

È vero che l'imprenditore, nell'incontro con l'esperto del 12.01.2023, ha palesato all'esperto la propria disponibilità a cedere anche un immobile di sua proprietà personale e porre i flussi derivanti da tale cessione al servizio dei debiti societari, ma in assenza di qualsivoglia dettaglio dell'operazione la stessa non può essere valutata come di per sé idonea a sopperire le carenze del piano di ristrutturazione della società.

L'esperto difatti conclude il proprio parere affermando che *"La situazione di squilibrio finanziario, l'assenza di cassa nell'immediato nonché la ridotta capacità di generare flussi di cassa dell'attività aziendale non rendono possibile, a parere dello scrivente, per la Società prospettare ai principali creditori (quasi tutti privilegiati) soluzioni transattive dissimili rispetto ad una procedura concorsuale di ultima istanza (ossia una liquidazione giudiziale)".*

In definitiva, l'elemento nevralgico del piano - finanziario e industriale - preteso dall'art. 17, c. 3, lett. b), CCII all'evidenza manca in quanto dalla rappresentazione svolta dall'impresa in ordine all'attualità della propria condizione e alla programmazione futura non emergono le risorse minime a sostegno della continuità aziendale nel successivo semestre e non vengono puntualizzati interventi tangibili e



sostenibili in punto di apparato, di risorse, di scelte di mercato, di interventi di carattere straordinario utili a condurre all'assorbimento dello squilibrio e alla reversione dell'insolvenza.

Da quanto esposto deriva che, anche a prescindere dallo stato delle trattative (peraltro neppure iniziate), gli elementi messi a disposizione dell'esperto solo insufficienti e inadeguati, non consentendo neppure di avanzare concrete proposte ai creditori e di ritenere plausibile l'obiettivo del risanamento.

Attesa la strumentalità del provvedimento richiesto rispetto al "buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza" le considerazioni sopra esposte comportano il rigetto dell'istanza.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, all'esperto e per la comunicazione in seno alla procedura esecutiva n. n. 274/2022 .

Bergamo, 22/01/2023

Il Giudice

dott. Laura De Simone

